



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2025 promossa da:

Parte_1 (codice fiscale *C.F._1* ,

Avv. Vincent Fanini

Attore

Contro

Controparte_1 codice fiscale *P.IVA_1*

Avv. Vincenzo Sollitto

convenuto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_2* proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2025 reso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento RG n. /2025, con cui si ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di € 25.516,86 oltre accessori di legge e spese di procedura, a favore dell'opposta, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:

a) **In via preliminare**, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e sostanziale in capo all'opposta e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto

ingiuntivo n. /2025 reso dal Tribunale adito il 15/01/2025 nel procedimento RG n.

/2025, notificato all'opponente in data 13/03/2025; b) **Nel merito**, accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti ex art. 633 cpc e seguenti, trattandosi di un presunto credito incerto, illiquido ed inesigibile, quindi, che l'ingiunzione opposta veniva reso per somme realmente non dovute e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. /2025 reso dal Tribunale adito il 15/01/2025, nel procedimento RG n.

/2025, notificato all'opponente a mezzo posta in data 13/03/2025; c) **In ogni caso**, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.

Deduceva l'opponente la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per omessa prova dell'effettiva titolarità del credito azionato con la procedura monitoria; nel merito, l'opponente lamentava la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità e di esigibilità del credito azionato in sede monitoria.

- Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando la domanda di parte opponente, così concludendo: in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto ingiuntivo n. /2025 (R.G. /2025); - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse ammissibile la generica e del tutto infondata domanda di compensazione del credito, inammissibile per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1

[...] quale cessionaria del credito e non del contratto;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. Parte_1 al pagamento

della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.

- Nel corso del processo, non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e procedutosi a discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

a) Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito proposta dall'opponente.

- Parte opponente sostiene che nel caso di specie non sussiste prova dell'effettiva titolarità del credito vantato dall'opponente in quanto l'avvenuta pubblicazione della cessione del credito a favore dell'opposta nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, l'avvenuta pubblicazione non può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa in riferimento ai crediti ceduti.

In materia di cessione di crediti in blocco in conseguenza di cartolarizzazione, la giurisprudenza si è per lo più orientata a ritenere che, per espressa previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999, alle cessioni dei crediti cartolarizzati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4 TUB, che stabiliscono, tra l'altro, che la cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. Sostanzialmente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo



quanto previsto dall'art. 1264 c.c., dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

E' stato ritenuto che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 4334/2020). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale è comunque nella titolarità del cessionario. E' stato altresì ritenuto che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. 31188/2017), anche facendo riferimento a indicatori numerici o temporali (Cass. 17110/19).

Tale orientamento appare oggi integrato da più recenti pronunce che individuano un regime probatorio maggiormente rigoroso, prevedendo che: *la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ha funzione di pubblicità-notizia e non perfeziona la fattispecie traslativa, escludendone l'efficacia costitutiva. La decisione chiarisce poi che l'onere probatorio del cessionario dipende dall'oggetto della contestazione del debitore: se si contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, il cessionario deve provarla; se*



si contesta soltanto l'inclusione del singolo credito nell'operazione, l'avviso in G.U. può costituire prova adeguata solo quando descrive categorie e caratteristiche in modo sufficientemente preciso da consentire una riconducibilità "con certezza" del credito controverso (Cass. 34641/25).

Ed ancora, il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente ceduto viene prospettata, dal momento che, com'è ovvio, ove l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale individui per circostanziate categorie ovvero addirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto è trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova della cessione o dell'estensione di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specifica contestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non vi è stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione." (Cass. 33966/25).

La Cassazione ha ammesso in precedenza la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un *"elemento documentale importante, potenzialmente decisivo"* (Cass. n. 10200/2021).

- Fatte queste premesse di carattere generale, occorre ora applicare il dato normativo e le indicazioni giurisprudenziali al caso concreto.

Nel caso di specie, l'opponente ha contestato la titolarità del diritto di credito ritenendo, da una parte che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco provi l'avvenuta cessione dello specifico credito vantato nei propri confronti; dall'altra, l'opponente contesta che il credito di cui alla propria personale posizione debitoria sia incluso tra quelli ceduti a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



In considerazione della contestazione così come formulata dall'opponente, discende innanzitutto che questi riveste la qualità di debitore, nel senso che non ha proposto contestazione allegando di non aver alcun debito da un soggetto giuridico cedente.

L'art. 58 TUB prevede che la notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana; è prevista, quindi, una deroga parziale al regime ordinario previsto dagli articoli 1260 e 1264 cc.

Tale legge speciale, quindi, deroga a quella generale, per cui, secondo il giudicante, la notifica della cessione avviene mediante il compimento di quanto disposto dall'art. 58 TUB.

Il problema riferibile alla titolarità del credito ceduto, quindi, va individuato altrove e non nella forma utilizzata per la notizia dell'avvenuta cessione.

Occorre invece la prova che nell'ambito di quella cessione, di cui si è data notizia attraverso lo strumento ex art. 58 TUB, il credito preteso verso il debitore sia incluso, così da legittimare il cessionario ad agire giudizialmente nei confronti del debitore.

Nel caso di specie l'opponente ha mosso una contestazione non specifica ma generica, ovvero non ha eccepito di non aver mai avuto un debito nei confronti del creditore ceduto

^{Cont} costituito da un finanziamento chirografario e conto corrente

ex UBI Banca, non ha eccepito che il credito azionato non potrebbe essere quello a sé riferibile in quanto l'importo è diverso da quello effettivo; non ha eccepito, infine, che il credito è stato già preteso da altri soggetti.

Si è appena fatto riferimento a dei dati riferibili al credito ceduto presenti in un documento costituito dalla dichiarazione di cessione del credito proveniente dalla ^{Cont} che risulta in atti, documento facente parte della comparsa di costituzione e risposta, atto questo ultimo



che risulta firmato digitalmente, per cui il documento incorporato ha certamente valenza probatoria.

L'opponente a seguito della produzione della dichiarazione di cessione in questione, si è limitato a fornire una contestazione generica, già peraltro manifestata in questa forma sin dall'atto introduttivo del giudizio.

Orbene, alla luce degli elementi acquisiti al processo e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che l'opposta abbia provato la propria titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria; ciò emerge dalla pubblicazione della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, dall'indicazione del link contenente l'indicazione specifica dei crediti in questione, dalla dichiarazione di cessione del credito per cui si procede e dalle asserzioni difensive della parte opponente che, a seguito di espressa indicazione della prova della titolarità del credito con produzione del contratto di cessione nulla ha contestato, non ha contestato specificatamente l'illegittimità o l'erroneità del documento, rilevando tale comportamento anche ai fini dell'art. 115 cpc I comma.

b) Nel merito

L'opponente ha contestato la domanda proposta dall'opposta in sede monitoria così formulando la contestazione: "da una semplice lettura del decreto ingiuntivo opposto, non è dato sapere all'opponente quale parte del presunto credito asserito dall'opposta venga considerato certo, liquido ed esigibile, posto che nel predetto ricorso introduttivo l'opposta riferisce di essere creditrice della somma ingiunta.... Trattandosi di contratto di prestito finanziario, risulta evidente la manifesta indeterminatezza del presunto credito azionato in via monitoria, omettendo l'opposta di specificare le somme realmente dovute". Obiettivamente la contestazione sollevata sul punto appare chiaramente generica.



A prescindere da tale dato, che rileva anche in questo caso ai fini dell'art. 115 cpc I comma, occorre evidenziare come l'opposta abbia comunque fornito la prova del proprio credito.

L'opposta ha prodotto in atti il contratto di finanziamento in cui sono contenuti tutti gli elementi diretti ad effettuare il calcolo del dovuto a regime; l'opposta ha anche prodotto l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB attestante il saldo debitore.

L'opponente non ha allegato fatti estintivi del proprio debito, quali quietanze liberatorie, anche parziali; l'opponente, benché sia stato prodotto il contratto di finanziamento, nulla ha eccepito in ordine ai patti assunti (interessi, ratei di ammortamento ecc.) nel contratto previsti; l'opponente nonostante la produzione del contratto nonché dell'estratto conto certificato, nulla ha eccepito in ordine ad eventuali pagamenti eseguiti mostrando idonea quietanza, nulla ha eccepito su eventuali errori di calcolo, ma si è limitato ad una contestazione effettivamente generica.

Secondo la Suprema Corte, il convenuto che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte debba prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dalla controparte a fondamento della propria domanda. In caso di mancanza di questa specifica contestazione, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori. (Cass. 31837/21), qualificando come insufficiente a precludere l'operare del principio di non contestazione le clausole di confutazione generica e non specifica.

La domanda di parte opponente va respinta ed il decreto opposto confermato in ogni sua parte.



c) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'effettiva attività processuale svolta nel presente processo, nella misura di euro 4.200,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.

PQM

Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:

- respinge l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto opposto;
- condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in euro 4.200,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.

Così è deciso in Ascoli Piceno, 04/02/2026

Il Giudice

Roberto Ricci



Ex Parte Creditors
Rivista di Informazione Giuridica

